

Allegato A - STATUTO

"ASSOCIAZIONE SERENDIPITY ART – ETS"

Art. 1. Costituzione

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore), del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE SERENDIPITY ART", di seguito denominata "associazione".

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "ETS".

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà quindi "Associazione Serendipity Art ETS".

L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel comune di Bologna (BO), nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.2 La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo delle attività culturali e artistiche.

3.2 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale:

a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, tra cui in particolare:

- Diffondere e valorizzare la cultura teatrale, producendo spettacoli teatrali;
- Ideare, organizzare e gestire eventi di danza, manifestazioni, concerti, meeting, spettacoli teatrali, ecc.;
- Trasmettere la passione per il teatro, della danza, del canto e della musica come valore sociale;
- Favorire l'arricchimento del patrimonio culturale e artistico;
- Promuovere corsi e laboratori di musica, canto, recitazione, cucina, studio, ricerca;
- Promuovere, diffondere e organizzare attività di formazione, corsi di aggiornamento, stage, corsi e laboratori di danza, canto, recitazione, cucina, fotografia, pittura, studio, ricerca e valorizzare ogni attività culturale di tipo letterario, musicale, artistico;

- Ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, convegni, meeting, seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse alle proprie finalità;
- Ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente iniziative, nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardante eventi, fatti o espressioni culturali attinenti allo scopo ed all'attività dell'Associazione. In tal senso potrà presentare ricorso a mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;
- Promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali anche al fine di creare strutture e programmi per la ricerca artistica;
- Collaborare con le istituzioni e le realtà del territorio per promuovere la valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale;
- Creare percorsi e manifestazioni con finalità benefica.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
- d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.5 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dall'introito delle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- dai proventi ottenuti da gestioni e iniziative effettuate ai sensi di legge e del presente statuto, nonché dalle attività esercitate ai sensi di legge e del presente statuto;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito, Comunità Europea o di Organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, e da Enti in genere;
- da entrate e convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- ricavato di sottoscrizioni e raccolta pubblica di fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari;
- eccedenze del bilancio dell'anno precedente;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione."

4.4 Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dall'importo di € 10.902,87 da considerarsi patrimonio indisponibile.

4.5 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

4.6 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.7 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo la restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.8 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

5.1 Il numero degli associati è illimitato. L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza.

Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

5.2 Sono associati dell'associazione: i soci ordinari e i soci onorari.

5.3 Tutti gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ha durata pari ad un anno solare e deve essere rinnovata entro la fine del mese di giugno di ogni anno. Ogni associato maggiorenne o minorenne ha diritto di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni sono rappresentati in assemblea dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione o da maggiorenne da questi delegato.

5.4 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.5 L'adesione all'associazione comporta per l'associato avente maggiore e minore età il diritto di voto nell'assemblea.

5.6 Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza versando le quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono soci onorari dell'associazione coloro che, oltre a versare la quota annuale, vengono nominati, anche su proposta dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività od azioni significative che siano relative allo scopo di interesse generale dell'associazione.

Si specifica che, qualsiasi tipo di socio, anche quelli onorari, devono presentare domanda di ammissione, la quale deve essere accettata dai soci.

A tutti i soci sono riconosciuti pari diritti e doveri senza alcuna distinzione.

5.7 Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo per ricevere dalla segreteria amministrativa la modulistica da compilare per la richiesta di adesione e successivamente provvedere a fornire prova dell'avvenuto versamento della quota associativa dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone ed impegnandosi ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

5.8 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione proposte che saranno da ritenersi accolte qualora non pervenga diversa determinazione dall'associazione entro sessanta giorni dal ricevimento del versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione. In caso di mancato accoglimento il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'aspirante associato del diniego, fornendone motivazione. La notifica del diniego dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del Codice del Terzo Settore.

5.9 Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per una intera annualità.

5.10 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Il socio escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Art. 6. Organi dell'associazione

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario e il Tesoriere.

6.2 L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo;

6.3 I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

6.4 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

6.5 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.6 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7. Assemblea

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione maggiorenni e minorenni aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento della quota associativa. Gli associati minorenni sono rappresentati in assemblea dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione o da maggiorenne da questi delegato.

7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

7.3 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 13, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- a) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

- Sebastien Spada
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- Marco
Kienke
#

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione."

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- Antonio Paganini
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - a) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- Cristina Sh

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) degli associati e delibera con il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

7.4 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa e Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati mediante posta, fax, e-mail, telegramma, oppure con ogni altro mezzo disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo

7.5 L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente qualora almeno la metà del Consiglio Direttivo ovvero un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote ne facciano richiesta. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

7.6 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Daniela Pavesi

7.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

7.9 Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea.

7.10 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art.8. Consiglio direttivo

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, previa ratifica da parte dell'Assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere riconosciuta un'indennità di carica nel rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di proventi o avanzi di gestione.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Art.9. Presidente

9.1 Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

9.2 Il Presidente dell'associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- Convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti,
- Sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione;
- Assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di dieci giorni;

In caso d'impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente. In caso di rinuncia al mandato o di perdita della qualità di socio, il Consiglio Direttivo procederà all'elezione di un nuovo Presidente, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Art.10. Vice presidente

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.11. Segretario - Tesoriere

11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

11.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

11.3 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

11.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 11.3.

11.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

11.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art.12. Libri dell'associazione

12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione.

12.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo o dai Regolamenti adottati dall'Ente.

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. La richiesta di accesso ai documenti sociali può essere presentata ai singoli componenti l'Organo amministrativo o all'eventuale segreteria, qualora presente, mediante posta elettronica certificata o mediante richiesta effettuata a mezzo raccomandata anche a mano. L'associazione si impegna a garantire la visione di tali documenti entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza previa sottoscrizione da parte del richiedente dell'impegno alla riservatezza degli eventuali dati personali ivi contenuti, fatto salvo l'utilizzo di tali informazioni per l'esercizio dei diritti associativi e per l'esercizio di azioni a tutela della propria posizione associativa o a tutela della stessa associazione.

Art. 13. Bilancio consuntivo e preventivo

13.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario

13.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

13.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

13.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

13.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

13.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice

13.7 Eventuali utili e avanzi risultanti dalla gestione non possono in ogni caso essere distribuiti, neanche in modo indiretto, ma devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione.

Art. 14. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

14.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

14.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.15. Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n.

28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 16 Foro Competente

16.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Bologna

16.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 17 Volontariato e lavoro nell'Associazione

17.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

17.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice.

17.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 18 Responsabilità violazioni amministrative

18.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

18.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

18.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

18.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 19 Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

Sed. In. Iacchi
R. Basso
C. P. S. S.
P. S. S.
P. S. S.
P. S. S.
P. S. S.
P. S. S.
P. S. S.